

N. 1858/2020 R.G. C.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

MOLLERO Mauro, in proprio e quale socio accomandatario amministratore della EMMETI s.a.s. di Mollero Mauro, Tironi Roberto Mauro & C., nato ad Acqui Terme (AL) il 14.7.1961, cod.fisc. MLL MRA 61L14 A052Q, e **DOS SANTOS Roseli**, in proprio e quale socia accomandante della EMMETI s.a.s. di Mollero Mauro, Tironi Roberto Mauro & C., nata a Congonhinhas (Brasile) il 26.5.1971, cod.fisc. DSS RSL 71E66 Z602O, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valerio G. Ferrari (cod.fisc. FRR VRG 56L28 A052Y) e Teresa Ferrari (cod.fisc. FRR TRS 91M60 A052L), entrambi del Foro di Alessandria, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Acqui Terme (AL), Corso Dante n°2, i

ATTORI

Contro

TIRONI Roberto Mauro, nato a Genova (GE) il 21.12.1960, cod. fisc. TRN RRT 60T21 D969V, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Guida (C.F. GDUDNL62B25A662W) del Foro di Genova e dall'Avv. Maregale Conto (C.F. CNTMGL74D55L219Y) del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corso Crimea, 11, 15121 Alessandria

CONVENUTO

OGGETTO: impugnativa lodo irrituale, società in accomandita semplice, azione di responsabilità verso l'amministratore

CONCLUSIONI

Per l'attore:

"I- annullare/riformare integralmente la pronuncia assunta dall'arbitro unico dott. Lorenzo Castelletti di Alessandria attraverso il lodo in data 28.4.2020 con il quale ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia oggetto della domanda introdotta da Mollero Mauro e Dos Santos Roseli nei confronti di Tironi Roberto Mauro e Torricelli Graziella, nella loro rispettiva dedotta qualità in



quanto non compromettibile, così dichiarando invece che la suddetta controversia rientra nell'ambito applicativo di cui all'art.12 dell'atto costitutivo della EMMETI s.a.s. di Mollero Mauro e Tironi Roberto Mauro & C. e che pertanto la controversia stessa è decidibile attraverso arbitrato, con ogni conseguenziale pronuncia, anche per quanto concerne il rimborso delle spese autoliquidate dall'arbitro unico e corrisposte dall'attore Mollero Mauro;

II- in via di subordine, per il caso in cui il Tribunale Ill.mo ritenesse la controversia di che trattasi non arbitrabile e quindi demandabile esclusivamente all'A.G.O., pronunciare nel merito e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare TIRONI Roberto Mauro, nato a Genova (GE) il 21.12.1960, residente in (15011) Acqui Terme (AL), Via Mazzini 31, cod.fisc. TRN RRT 60T21 D969V, in proprio e/o quale socio accomandatario della EMMETI s.a.s. di Mollero Mauro, Tironi Roberto & C. nonché della RT s.a.s. di Tironi Roberto Mauro, a risarcire EMMETI s.a.s. di Mollero Mauro, Tironi Roberto & C. del danno alla stessa procurato per la unilaterale dismissione del ramo aziendale trasporti in capo alla medesima a seguito del mandato conferito da Axa Corporate Solutions, risarcimento da commisurarsi al valore aziendale e produttivo del ramo stesso da accertarsi tramite CTU;

III- condannare TIRONI Roberto Mauro, nato a Genova (GE) il 21.12.1960, residente in (15011) Acqui Terme (AL), Via Mazzini 31, cod.fisc. TRN RRT 60T21 D969V, in proprio e/o quale socio accomandatario della EMMETI s.a.s. di Mollero Mauro, Tironi Roberto & C. nonché della RT s.a.s. di Tironi Roberto Mauro, al pagamento degli interessi ex art.1284 CC., sulla somma che sarà determinata, dalla data della domanda di arbitrato fino al saldo;

IV- con vittoria di spese e compensi di giudizio”

Per il convenuto:

“1. Rigettare la domanda principale formulata dagli attori siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.

2. Sulla domanda subordinata, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo in capo agli attori ed il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo in capo al Sig. Roberto Tironi in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di RT S.r.l.

3. Nel merito respingere integralmente la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questa la prospettazione di parte attrice:

- gli esponenti, unitamente a TIRONI Roberto Mauro e a TORRICELLI Graziella, sono i quattro soci (ciascuno per una quota del 25%) della EMMETI s.a.s. di Mollero Mauro, Tironi Roberto Mauro & C., costituita il 19.1.2009;
- l'amministrazione e la rappresentanza della società spettano disgiuntamente ai soci accomandatari Mollero Mauro e Tironi Roberto Mauro;
- a norma dello statuto, la firma congiunta di entrambi è necessaria solo per alcuni atti: a) per gli acquisti, alienazioni e/o divisioni di beni immobili e di beni mobili iscritti nei pubblici registri, b) per



acquisto e/o alienazione e/o affitti di aziende, rami aziendali e quote societarie; c) per la richiesta e/o concessione di finanziamenti, mutui, leasing in genere; d) per il rilascio di garanzie reali e/o personali;

- all'inizio dell'anno 2017 i soci hanno deciso di separarsi e di svolgere ciascuno la sua attività in autonomia;
- la società EMMETI s.a.s. a quell'epoca era titolare di due principali mandati, uno con AXA Assicurazioni s.p.a. e l'altro con AXA Corporate Solutions;
- il 13.2.2018 i soci si sono accordati per la ripartizione del portafoglio esistente di AXA s.p.a. (pari ad € 9.513.180,61) in modo che all'Agenzia di Acqui Terme – cod.101 [TIRONI] spettasse parte del portafoglio precedentemente gestito stimabile a quella data in € 6.411.424,61 (individuato sulla base di appositi codici) e all'Agenzia di Acqui Terme – cod.130 [MOLLERO] il portafoglio residuo, stimabile a quella data in € 3.101.756,00 (anch'esso individuato attraverso appositi codici), con la precisazione che l'agenzia 101 sarebbe stata affidata ad una nuova società denominata "RT s.a.s. di Roberto Mauro Tironi" mentre l'agenzia 130 sarebbe stata affidata alla ditta individuale di Mollero Mauro;
- Mollero si attendeva che analogo accordo sarebbe intervenuto in ordine al portafoglio del ramo trasporti in essere con AXA Corporate Solutions, ma, invece, il Tironi ha deciso di recedere autonomamente ed unilateralmente dal mandato con la stessa (nonostante l'atto richiedesse la firma congiunta di entrambi), e "ha dirottato" l'intero portafoglio trasporti alla sua nuova società RT s.a.s. di Roberto Mauro Tironi;
- tale società ha sede nello stesso luogo ove ha sede la EMMETI s.a.s., in Acqui Terme, Via Palestro n°5;
- al momento della domanda, sia Mollero che Tironi sono ancora soci accomandatari della EMMETI s.a.s.;
- non ottenendo risposta alle sue domande di risarcimento del danno, il Mollero ha attivato la clausola arbitrale prevista dall'art. 12 dello Statuto;
- all'esito del giudizio, l'arbitro nominato ha declinato la propria competenza a favore del giudice ordinario, ritenendo che la clausola arbitrale riguardi solo i contenziosi inerenti alla interpretazione o alla esecuzione dell'atto costitutivo, e che tra questi non rientri la domanda a lui devoluta;
- questo, secondo l'arbitro, perché essa riguarderebbe la *"richiesta declaratoria di un presunto comportamento illecito di un socio accomandatario/amministratore"*, con l'aggiunta che *"tale esclusione di competenza non muterebbe ove la responsabilità in capo al Tironi dovesse qualificarsi come extracontrattuale, circostanza che "collegherebbe la relativa controversia al di fuori della citata clausola arbitrale, la quale infatti per sua stessa natura e definizione si riferisce a contenziosi di natura contrattuale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art.808 quater c.p.c."*.

2. Su questi presupposti, gli attori:

- in primo luogo, premesso che il lodo sarebbe il frutto di un arbitrato irrituale, ne chiedono l'annullamento;
- al riguardo, ritengono che l'arbitro si sia rappresentato erroneamente i fatti da porre a presupposto della sua decisione, quando, pur qualificando l'azione degli attori come una azione di responsabilità contro gli amministratori prevista dall'art.2476, comma 3 cod.civ., finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale e pertanto esperibile da ciascun socio, avente ad oggetto la condotta di "di avere unilateralmente e senza il previo consenso dell'altro socio accomandatario "dismesso" il ramo aziendale trasporti avocandolo a sé stesso con ciò violando l'atto costitutivo e la legge", ha però



ritenuto che la controversia in esame non riguardi la interpretazione o esecuzione del contratto sociale;

- infatti, la condotta ascritta al Tironi è propria quella di aver violato le norme statutarie e il contratto sociale, posto che egli – secondo lo statuto – non avrebbe potuto recedere unilateralmente dal rapporto con AXA Corporate Solutions senza il consenso dell'altro socio;
- quindi, la decisione arbitrale sarebbe “chiaramente un comportamento riconducibile ad una falsa rappresentazione della realtà e quindi ad un errore sostanziale e/o essenziale, secondo le previsioni di cui agli artt.1428 e 1429 c.c., attinente alla formazione della volontà dell'arbitro che si è così procurato appunto una falsa, o quantomeno alterata, rappresentazione della realtà”;
- in aggiunta, il lodo dovrebbe essere annullato per il “completo travisamento, diremmo omissione applicativa, del disposto dell'art.808 quater c.p.c., il quale stabilisce che nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”, e questo perché, nonostante la situazione di dubbio effettivo originata dalla controversia tra le parti, l'arbitro ha liquidato l'argomento sostenendo che non vi fosse alcun dubbio perché la clausola arbitrale poteva essere interpretata in modo da lui ritenuto inequivoco.

3. In subordine, parte attrice chiede l'accertamento della responsabilità del Tironi, ex art.2476, comma 3 c.c., osservando che:

- il singolo socio è legittimato ad agire al fine di reintegrare il patrimonio della società;
- in tema di azione sociale il creditore è tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo ma non l'inadempimento dell'obligato, sul quale incombe l'onere di avere correttamente adempiuto;
- nello specifico, è documentale il fatto che il socio accomandatario amministratore Mollero Mauro non abbia aderito alla dismissione del mandato da parte del Tironi, ed anzi vi si sia opposto, e che il ramo trasporti sia ora nella disponibilità del Tironi stesso in palese conflitto con EMMETI s.a.s. sas di cui è ancora socio;
- questo comportamento del Tironi costituirebbe una violazione dell'art. 2260 c.c. (“[I] I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. [II] Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”), dell'art. 2256 c.c. (“il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società”), dell'art. 2301 c.c. (“il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente”), oltre che dell'art. 7 dello Statuto nella parte in cui prevede, per la alienazione di rami aziendali – cui è chiaramente equiparata la sua dismissione – la firma congiunta di entrambi i soci accomandatari.

4. Parte convenuta contesta la domanda di annullamento del lodo arbitrale principalmente per i seguenti motivi (oltre ad altri che comunque risulteranno assorbiti):

- il lodo arbitrale non sarebbe impugnabile perché non ricorre nessuno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 808 c.p.c., non rientrando tra questi l'errore di giudizio in cui incorra l'arbitro;
- in ogni caso, la decisione dell'arbitro sarebbe corretta, perché, qualificata la domanda (dallo stesso attore) come azione di responsabilità verso l'amministratore, è d'obbligo l'applicazione dell'art. 34



comma 4 del d.lgs. n. 5/2003 che prevede che “Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro”;

- tale norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che “tale estensione dev'essere esplicita, non potendosi ritenere automatica l'inclusione di tali controversie in una clausola compromissoria che si limiti a richiamare le controversie fra soci oppure fra soci e società”, mentre l'atto costitutivo di EMMETI s.a.s. non prevede affatto le controversie nei confronti degli amministratori;

- inoltre, la domanda non era compromettibile perché parte attrice ha chiamato in giudizio anche soggetti estranei al rapporto sociale, come la società RT.

È contestata anche la domanda subordinata, per i seguenti motivi:

- non vi sarebbe la legittimazione attiva, in capo ai soci, per agire per reintegrare il patrimonio sociale, essendo l'art. 2476 co. 3 c.c. norma eccezionale che riguarda solo le società a responsabilità limitata, e spettando invece la legittimazione – per le società di persone – alle società stesse;

- vi sarebbe un “difetto di legittimazione passiva della RT e del Sig. Tironi in proprio”, nei cui confronti è formulata la domanda, perché l'azione sociale di responsabilità può essere diretta solo ed esclusivamente contro il Sig. Tironi nella sua qualità di amministratore di EMMETI s.a.s.;

- nel merito, la domanda sarebbe infondata perché il Tironi, una volta venuto meno il rapporto tra EMMETI s.a.s. e Axa Corporate Solutions, non aveva il potere di trasferire alcunché alla sua nuova società, essendo i rapporti assicurativi ormai rientrati nella piena gestione della Compagnia assicuratrice e potendo questa affidarli a un nuovo agente solo con il consenso dei clienti;

- non vi sarebbe stata alcuna dismissione del portafoglio clienti di AXA Corporate Solutions, che è tornato alla compagnia per effetto dello scioglimento del sodalizio tra Mollero e Tironi, tanto che EMMETI s.a.s. ha regolarmente ricevuto dalla Compagnia € 908.316,05 a titolo di indennità di risoluzione, incassati nel corso del 2018 ed equamente ripartiti tra tutti i soci, e da allora è diventata “una scatola vuota la cui perdurante (ed inutile) esistenza si giustifica solo per le rivendicazioni del Sig. Mollero e della moglie, Sig.ra Do Santos”, mentre di fatto “la società è tecnicamente sciolta dal 28.02.2018 in ragione dello scioglimento del sodalizio deciso dai soci nell'autunno del 2017”;

- il Mollero non si sarebbe mai attivato nell'interesse della EMMETI s.a.s., neppure per chiedere alla AXA Corporate Solutions di bloccare la dismissione del mandato effettuata unilateralmente dall'altro amministratore, in quanto egli non ha mai avuto alcun interesse all'integrità del portafoglio della stessa EMMETI s.a.s.;

- infatti, egli in origine ha chiesto al Tironi un indennizzo perché questi aveva acquisito con la sua nuova società RT l'intero portafoglio dismesso, salvo correggere l'azione in termini di azione di responsabilità solo nel corso del procedimento arbitrale in ragione dell'andamento negativo dello stesso;

- la risoluzione del rapporto agenziale tra EMMETI s.a.s. ed AXA Corporate Solutions è l'effetto delle clausole contrattuali previste nelle Condizioni Generali di Capitolato, allegate alla lettera di nomina ad Agente AXA di EMMETI s.a.s., che prevedevano che il venire meno del mandato conferito da una delle società del Gruppo AXA facesse venire meno anche i mandati conferiti da altre società del Gruppo, e, pertanto, lo scioglimento del rapporto con AXA Assicurazioni S.p.A. ha comportato anche lo scioglimento di quello con AXA Corporate Solutions;

- per questo, il Tironi non ha dismesso alcunché e si è limitato a riconsegnare l'agenzia alla Compagnia assicurativa dopo lo scioglimento del rapporto;



- successivamente, egli ha chiesto nuovo mandato ad AXA Corporate Solutions, mentre il Mollerero, con la sua nuova ditta individuale, non lo ha fatto.

5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2021, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In seconda memoria 183, parte attrice ha chiesto l'ammissione di testimoni e interpello (su circostanze relative, in sintesi, alla crescita e al funzionamento della società, alle ragioni dello scioglimento e alle trattative e agli accordi che ne sono derivati, alla condotta del convenuto in occasione della restituzione dell'agenzia e del riaffidamento dell'incarico alla sua nuova società), acquisizione di documentazione e CTU per individuare il danno prodotto a EMMETI S.A.S.. Parte convenuta ha prodotto documentazione e chiesto ammettersi testimonianze (relative, in sintesi, alle circostanze in cui è cessata l'attività di EMMETI S.A.S. e alle modalità con cui il mandato di AXA Corporate Solutions è stato riaffidato alla nuova società del Tironi).

Le prove richieste non sono state ammesse, in quanto irrilevanti per le ragioni che saranno illustrate in seguito.

6. La domanda principale è infondata.

È noto che l'arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 808ter c.p.c., può essere annullato solo per i seguenti motivi: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

Al di là di questi motivi, che pacificamente non ricorrono nel caso di specie, il lodo irrituale, attesa la sua natura sostitutiva dell'accordo negoziale delle parti, è annullabile solo se la decisione dell'arbitro è frutto di uno dei vizi della volontà che determinano appunto l'annullamento del contratto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. [5678](#) del 16/03/2005, "*Nella perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile (analogamente a quanto previsto per l'arbitrato irrituale) soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali, con la conseguenza che eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa*"; Cass. 25268 Sez. 3, Sentenza n. del 01/12/2009, "*Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti*"; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. [15665](#) del 11/06/2019, "*Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare*



una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari”).

Si comprende quindi il tentativo di parte attrice di qualificare la decisione dell'arbitro come frutto di una falsa rappresentazione della realtà, tentativo che però davvero non è convincente.

Infatti, secondo l'attore tale errore deriverebbe essenzialmente da queste circostanze:

- “...oltre ad avere qualificato in modo errato e deviato la domanda degli istanti, l'arbitro unico, a pagina 19 del lodo, laddove concentra il fulcro motivazionale, dapprima riconosce esplicitamente che la domanda azionata nei confronti del Tironi, per come impostata dagli odierni attori, prospetta da parte del medesimo la violazione di norme statutarie e subito dopo asserisce che un siffatto comportamento non rientri nella accezione della interpretazione e, segnatamente, della esecuzione dell'atto costitutivo, che quelle norme, che sono state assunte come violate, evidentemente contiene” (pag. 7 atto di citazione)”;

- ancora, “Dopo avere condiviso l'arbitrabilità dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'arbitro non ha espresso alcuna considerazione sulla stessa, limitandosi ad affermare, in modo apodittico quanto incomprensibile, che una tale azione non rientra nel concetto di controversia afferente l'interpretazione o esecuzione del contratto sociale. Così facendo il medesimo si è rappresentato, incomprensibilmente appunto, una realtà di fatto e diritto completamente diversa da quella effettiva. Se, come egli riconosce, l'azione di responsabilità è compromettibile, la stessa rientra sicuramente nell'inadempimento e quindi nella cattiva esecuzione delle norme statutarie, oltre che porsi in contrasto con il contratto sociale” (pagina 9 dell'atto di citazione);

- inoltre, “come ripetutamente detto, il sig. Tironi, dismettendo unilateralmente il ramo aziendale trasporti, atto scolasticamente di natura straordinaria, senza il previsto consenso dell'altro socio accomandatario amministratore ed anzi contro il suo volere, ha commesso un illecito, nel doppio senso di averlo fatto in assenza del dovuto concomitante consenso ed in favore di se stesso. Il sig. Tironi NON poteva unilateralmente attuare la dismissione del ramo aziendale recedendo in assenza e contro il volere dell'altro amministratore e, così facendo, si è posto in contrasto con la legge e con l'atto costitutivo. L'arbitro non ha speso una parola in relazione a questo aspetto prioritario della controversia, che indiscutibilmente attiene all'aspetto societario e che altrettanto indiscutibilmente comportava il coinvolgimento, a prescindere dalla decisione, del contratto sociale e quindi inevitabilmente l'applicazione della clausola compromissoria. Si tratta di una ipotesi eclatante del caso in cui l'arbitro non ha considerato aspetti decisivi della rappresentazione offerta dalla parte



ric conducendosi inoltre ad una configurazione della realtà del tutto errata per effetto (anche) delle omissioni perpetrate, pure di natura documentale” (pagina 11 dell’atto di citazione);

- infine, “ulteriori considerazioni omesse, le quali avrebbero dovuto rendere manifesta la riconduzione della controversia all’alveo della clausola statutaria, sono ravvisabili nelle plurime norme civilistiche invocate di cui l’arbitro non si è fatto minimamente cura di considerare al fine di riconoscere la arbitrabilità della controversia” (pagina 11 dell’atto di citazione).

Come si vede, la prospettazione di parte attrice è carente.

Infatti, essa non individua in alcun modo quale sarebbe, o quali sarebbero, le circostanze di fatto travisate dall’arbitro, e nessuno degli addebiti che muove al lodo prospetta davvero un errore su un fatto essenziale ai fini della decisione. Al contrario, in tali addebiti si confondono asseriti errori di diritto (come non l’aver tenuto in considerazione le norme invocate dalla parte attrice) e asseriti errori di giudizio (come l’aver ritenuto che l’azione di responsabilità non rientri tra le cause aventi origine dal contratto sociale, o come non aver tenuto in debito conto circostanze ritenute di rilievo dall’attore). In questo modo, la prospettazione attorea dimostra di non cogliere la reale natura dell’errore rilevante ai fini dell’annullamento del negozio, che ricorre quando l’arbitro appunto ignora o travisa un fatto essenziale ai fini della decisione e riconoscibile, e non, come invece vorrebbe l’attore, quando i fatti rilevanti sono tutti conosciuti e compresi dell’arbitro, il quale semplicemente non li ritiene determinanti ai fini della decisione, valorizzandone altri o privilegiando un diverso percorso logico – giuridico.

A maggior ragione, ancora meno è ravvisabile un errore di fatto quando l’arbitro trascura di applicare alcune norme giuridiche.

In tutti questi casi, se c’è errore, è un semplice errore di giudizio che non è causa di annullamento del lodo.

Peraltro, anche a prescindere dalla prospettazione di parte attrice, la lettura del lodo arbitrale dimostra che non vi è stata alcuna falsa rappresentazione di fatti in capo al decidente. Infatti, tralasciando la parte della motivazione che riguarda il merito della vertenza, illustrata ad abundantiam e qui irrilevante, dalla parte della motivazione con cui l’arbitro declina la sua competenza si evince che egli ha pienamente compreso i fatti costitutivi della domanda del Mollero (il presunto recesso unilaterale, e per questo illegittimo, effettuato dal Tironi nel rapporto con Axa Corporate Solutions), ha qualificato la domanda come azione di responsabilità verso l’amministratore, e ha ritenuto che la stessa non rientrasse tra quelle previste dall’art. 12 dell’atto costitutivo. Nessun errore di fatto dunque, ma solo valutazioni in questa sede non sindacabili.

6.1. Altrettanto infondata è la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 808quater c.p.c.

Infatti, secondo gli attori, il fatto che sia insorta controversia in ordine all’applicabilità della clausola arbitrale contenuta nello statuto determinerebbe automaticamente uno stato di dubbio che avrebbe dovuto portare all’applicazione della presunzione di competenza arbitrale stabilita dalla norma.

È evidente che si tratta di una tesi priva di fondamento, che se fosse fondata porterebbe a conseguenze assurde, perché ogni volta che c’è controversia sull’applicabilità della clausola l’arbitro dovrebbe ritenersi competente. In altri termini, a una delle parti basterebbe iniziare un giudizio arbitrale per far sì che si generi uno stato di dubbio tale da radicare la competenza dell’arbitro.

In verità, la norma in questione non attribuisce rilievo alla presenza di un dubbio soggettivo in capo ad una delle parti, ma all’esistenza di dubbio interpretativo di natura oggettiva, che dipenda dalla scarsa chiarezza o dalla lacunosità delle clausole contrattuali stabilite dalle parti, situazione che nella



fattispecie non è stata riscontrata dall'arbitro, che ha ritenuto lo statuto chiaro nell'escludere dalla competenza arbitrale l'azione intentata dal Mollero.

Peraltro, deve comunque ribadirsi che anche in questo caso è comunque decisiva la considerazione che, anche se si ritenesse che l'arbitro avrebbe dovuto applicare la norma in esame, sarebbe pur sempre un errore di diritto non deducibile con l'impugnazione del lodo.

7. Anche la domanda subordinata è infondata nel merito.

Secondo gli attori, il comportamento illecito tenuto dal convenuto sarebbe stato quello di recedere dal contratto di agenzia con Axa Corporate Solutions senza il consenso dell'altro socio accomandatario, in violazione delle regole statutarie, e di aver poi dirottato tutti quei clienti verso la sua nuova società.

Tale prospettazione, però, è ampiamente smentita dalla documentazione in atti.

Infatti:

- Sia l'art. 15 delle Condizioni Generali del mandato conferito da AXA Assicurazioni spa che la lettera di nomina ad agente di AXA Corporate Solutions prevedevano che lo scioglimento del rapporto con una delle società del Gruppo AXA avrebbe comportato lo scioglimento del rapporto anche con le altre società del Gruppo, e quindi il venire meno del rapporto con AXA Assicurazione spa aveva comportato anche lo scioglimento automatico del rapporto con AXA Corporate Solutions (cfr. doc. 3 e doc. 5 di parte convenuta);
- I dipendenti di EMMETI s.a.s. hanno rassegnato le dimissioni sin dal gennaio 2018, per essere riassunti alcuni dal Mollero ed altri dal Tironi (cfr. doc. 9 e 10 di parte convenuta);
- Il verbale di riconsegna dell'agenzia ad Axa Assicurazioni spa è redatto tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2018, fa riferimento al recesso dell'agente efficace a decorrere dal 28.2.2018 ed è firmato sia dal Mollero che dal Tironi (cfr. doc. 11 di parte convenuta);
- Il verbale di riconsegna dell'agenzia ad Axa Corporate Solutions è datato 5.9.2018, nelle sue premesse fa riferimento al recesso da parte dell'agente efficace dal 28.2.2018, ed effettivamente è sottoscritto dal solo Tironi (cfr. doc. 14 di parte convenuta, e doc. 7 di parte attrice);
- Il mandato di agenzia di AXA Corporate Solutions è stato conferito alla nuova società del Tironi con decorrenza dal 1.3.2018 (cfr. doc. 19 di parte convenuta), mentre la delega per la gestione dei sinistri le è stata conferita con atto del 20.12.2018 (cfr. doc. 23 di parte convenuta);
- AXA Corporate Solutions ha riferito con comunicazione scritta che, dopo la cessazione del rapporto con EMMETI S.A.S., sono state volturate a RT le polizze per le quali i clienti avevano fatto espressa richiesta, mentre le altre sono state gestite direttamente dalla Compagnia, e che non è stato conferito mandato di agenzia alla ditta del Mollero perché "le polizze in capo a tale agente non rientrano nel perimetro di attività della Compagnia, la quale ha recentemente fissato una soglia di ingresso pari ad Euro 150 milioni di fatturato per cliente" (cfr. doc. 24 di parte convenuta);
- Il contratto di locazione dei locali ove EMMETI S.A.S. svolgeva l'attività è stato volturato alla nuova società del Tironi con decorrenza dal 1.3.2018 (cfr. doc. 20 di parte convenuta)
- I beni mobili di EMMETI S.A.S. sono stati ceduti in parte alla RT e in parte alla ditta del Mollero con fatture datate 1.8.2018 (cfr. doc. 21 di parte convenuta).

7.1. Da tale documentazione si evincono essenzialmente le seguenti circostanze:

- EMMETI S.A.S. era destinata ad essere non più operativa, posto che non aveva più dipendenti ed aveva ceduto i suoi beni strumentali e il contratto di locazione dei locali dove esercitava



l'attività;

- Da parte del Tironi non vi è stata alcuna dichiarazione unilaterale di recesso dal rapporto con AXA Corporate Solutions (o almeno tale documento non è prodotto in giudizio da alcuna delle parti), ma solo un verbale di riconsegna dell'agenzia che era un atto dovuto da parte dell'agente Tironi, essendosi sciolto automaticamente il rapporto tra EMMETI S.A.S. e AXA Corporate Solutions per effetto delle sopra citate previsioni contrattuali;
- Tale ultima circostanza è confermata anche dai due verbali di riconsegna sopra citati, che danno atto che per entrambi i mandati il recesso dell'agente è decorso dalla medesima data del 28.2.2018;
- L'affidamento del successivo incarico alla nuova società del Tironi è stata una decisione di AXA Corporate Solutions e dei clienti che hanno chiesto il passaggio a tale nuova agenzia.

7.2. Pertanto, non è ravvisabile in capo al Tironi alcun comportamento illecito e contrario allo statuto di EMMETI S.A.S., posto che non ha firmato unilateralmente alcun recesso ma solo un verbale di riconsegna che era un atto dovuto, e posto che non ha compiuto alcun atto in danno della società di cui era accomandatario, in quanto la stessa era già destinata all'inattività per effetto dell'accordo intervenuto tra tutti i soci, e non aveva più né i dipendenti né i beni strumentali necessari per poter continuare a gestire i clienti AXA Corporate Solutions.

Pertanto, non trovano applicazione neppure le norme giuridiche invocate dagli attori a sostegno della responsabilità dell'amministratore, e in particolare non è ipotizzabile alcuna concorrenza illecita della nuova società del Tironi nei confronti di EMMETI s.a.s., che aveva ormai cessato qualsiasi attività.

7.3. D'altra parte, a ben vedere questa ricostruzione è confermata in termini palesi anche dalle stesse allegazioni di parte attrice.

Infatti, prima di ogni altra cosa l'atto di citazione dà atto dei dissidi insorti tra i soci e del loro accordo di separarsi, degli accordi relativi alla spartizione del pacchetto clienti AXA Assicurazioni, e dell'aspettativa del Mollero che analoga ripartizione riguardasse anche i clienti AXA Corporate Solutions, non certo del fatto che per essi vi fosse l'interesse a proseguire l'attività di EMMETI S.A.S. sas.

Quindi, nella fase iniziale le allegazioni degli attori sono perfettamente coerenti con la documentazione appena esaminata.

Poi, in termini contraddittori con le premesse che essi stessi illustrano, la citazione in giudizio prosegue con le doglianze sul fatto che il Tironi abbia deciso unilateralmente di recedere dal rapporto di agenzia tra EMMETI S.A.S. e AXA Corporate Solutions, e con l'affermazione di essere contrari a tale risoluzione.

È però evidente che si tratta di una allegazione inverosimile. Essa, infatti, contrasta con quanto dagli stessi attori affermato in precedenza, cioè che avessero deciso di sciogliere la società e che si attendessero che il portafoglio clienti AXA Corporate Solutions fosse ripartito tra le imprese costituite ex novo tra i due soci.

7.4. In aggiunta, le allegazioni degli attori sono carenti anche nella parte che riguarda la seconda parte della condotta illecita attribuita al Tironi, cioè l'aver "dirottato" alla sua nuova società l'intero portafoglio clienti AXA Corporate Solutions.

In realtà, posto che la decisione di affidare il mandato di agenzia alla nuova società del Tironi è stata evidentemente una decisione di AXA Corporate Solutions, per ritenere ingiusta la condotta del convenuto sarebbe necessario da un lato individuare una qualche norma giuridica o contrattuale che gli



imponesse di ripartire il portafoglio clienti con il Mollero, dall'altro lato accertare che gli abbia in qualche modo influito illecitamente sulla volontà della compagnia e dei clienti che avrebbero voluto proseguire il loro rapporto con il Mollero, convincendoli con qualche artificio ad abbandonare il socio e seguire lui.

Invece, nulla di tutto questo vi è nelle prospettazioni degli attori.

L'unico addebito concreto che essi muovono al Tironi è quello di aver dirottato il portafoglio clienti da EMMETI s.a.s. a RT, depauperando la prima società ed operando in concorrenza con essa, ma anche in questo caso tale contestazione è priva di fondamento, essendo, come già detto, EMMETI s.a.s. destinata all'inattività per comune volontà dei soci, e non avendo più neppure le risorse per continuare a gestire il portafoglio AXA Corporate Solutions.

7.5. Pertanto, e in definitiva, in capo al Tironi non è ravvisabile alcun comportamento illecito e contrario allo statuto della EMMETI S.A.S.

8. Le allegazioni degli attori sono incomplete e contraddittorie anche se dalla condotta si passa ad analizzare il secondo elemento costitutivo dell'azione da loro intentata, cioè il profilo del danno.

Al riguardo, si ricorda che la domanda concerne il danno prodotto ad EMMETI s.a.s. dal Tironi "per la unilaterale dismissione del ramo aziendale trasporti in capo alla medesima a seguito del mandato conferito da Axa Corporate Solutions", ma tale danno non è in realtà ipotizzabile.

Infatti, esso presupporrebbe che EMMETI s.a.s. dovesse continuare a gestire le polizze del ramo trasporti di AXA Corporate Solutions e che le stesse gli siano state illecitamente sottratte.

Invece, per quanto già osservato al punto 7, la volontà comune dei soci non era quella di far continuare alla società la gestione di tale pacchetto di polizze, ma di cessare l'attività, e questo, si ribadisce, trova conferma nel fatto che EMMETI s.a.s. non aveva più né il personale né i beni strumentali per poterlo fare.

D'altra parte, gli stessi attori rappresentano prima di tutto di aver avuto l'aspettativa che il ramo trasporti fosse ripartito secondo le stesse proporzioni con cui era stato ripartito il portafoglio clienti AXA Assicurazioni SPA, non certo che volevano continuare a gestire il ramo trasporti con EMMETI s.a.s.

In questo senso, appare significativo che la comunicazione indirizzata dal Mollero al Tironi prima dell'introduzione del giudizio arbitrale contenesse solo una richiesta di indennizzo conseguente al fatto che tutto il ramo trasporti fosse rimasto nella disponibilità del secondo (cfr. doc. 12, parte A, pagg. 127 ss.), mentre nessun riferimento si legge al fatto che EMMETI s.a.s. fosse stata depauperata del ramo trasporti e avesse subito un qualche danno.

Quindi, in conclusione, nessun danno è ipotizzabile in capo a EMMETI s.a.s., che per volontà di tutti i soci era comunque destinata a cessare la sua attività.

9. Ogni altra questione dedotta dalle parti resta assorbita.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori previsti per la cause di valore indeterminato di media complessità, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione e istruzione, per la quale sono applicati i valori minimi in considerazione del fatto che l'istruzione è stata solo documentale.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge tutte le domande.

Condanna MOLLERO Mauro e DOS SANTOS Roseli, in solido tra loro, al pagamento in favore di TIRONI Roberto Mauro delle spese di lite, che liquida in € 9.275, oltre spese generali, IVA e CPA.

Alessandria, 2 agosto 2021

Il Giudice
Stefano Demontis

Arbitrato in Italia

